



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 54

della Giunta comunale

OGGETTO: comodato d'uso con Parco Paneveggio Pale di San Martino per immobili in località ponte Stel in C.C. di Canal San Bovo.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Albert - Sindaco
2. Loss Renato - Assessore
3. Corona Clelia - Assessore
4. Fruet Mariapiera - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco comunica che :

- l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" persegue, tra le attività istituzionali proprie e con gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dalla normativa statale e provinciale vigente, la realizzazione di interventi di natura conservativa e di promozione didattica, educativa e turistica dei patrimoni e dei beni ambientali, storici ed etnografici inerenti il parco naturale;
- l'Ente Parco ha realizzato un articolato progetto denominato "Sentiero etnografico del Vanoi", nel periodo 1994 – 1999, e che nel corso degli anni seguenti si è sviluppata una proficua attività di animazione e valorizzazione che si è avvalsa delle infrastrutture e delle strutture interessate da tale progetto;
- il progetto di cui al precedente punto, "Sentiero etnografico del Vanoi" prevedeva il recupero e l'allestimento di vari edifici rurali e a valenza storica, oltretutto la sistemazione ambientale di siti, posti tutti nelle aree di Valzanca e Valsorda, in Comune di Canal San Bovo, con finalità espositive, didattiche, ricreative;
- il Comune di Canal San Bovo e l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" hanno stipulato nel corso del 2017 uno specifico accordo, che prevede forme di collaborazione al fine di una migliore valorizzazione e promozione del "Sentiero etnografico del Vanoi" e delle attività ad esso connesse;
- nel periodo 1998 – 2008 e 2008 - 2017 le Amministrazioni contraenti hanno concordato la concessione in uso a favore dell'Ente Parco di una serie di immobili destinati alle finalità illustrate e che sugli stessi l'Ente Parco ha effettuato una serie di importanti interventi di recupero e manutentivi;
- tra tali immobili, in località Ponte Stel, figurano in particolare un edificio destinato a segheria ad acqua dimostrativa (identificato dalla p.ed. 1897/18), un'area prativa p.fd. 10874, un immobile di servizio p.ed. 3339 e la p.ed. 2188;
- durante tale periodo gli immobili sono stati utilizzati nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 2, presentando nondimeno tale uso alcune criticità nella alimentazione elettrica dell'area, garantita dalla centralina idroelettrica

- realizzata dal Parco, dovute all'utilizzo dell'edificio adibito a ristoro per i visitatori, nonché ad alcune limitazioni strutturali dello stesso edificio;
- al fine di ovviare a tali inconvenienti è intenzione delle parti provvedere ad alcuni adeguamenti strutturali dell'edificio di cui sopra e alla elettrificazione dell'area tramite forniture in linea;
 - di tali interventi sarà titolare il soggetto proprietario, vale a dire il Comune di Canal San Bovo, con l'eventuale apporto del Parco nei termini che verranno definiti in specifici atti;
 - al termine della concessione in uso degli immobili, l'Amministrazione di Canal San Bovo ha corrisposto favorevolmente alla richiesta dell'Ente Parco di reiterare la concessione medesima per un ulteriore periodo novennale, ad esclusione dell'edificio destinato in parte a magazzino rimessa e in parte a locale commerciale di ristoro per i visitatori corrispondente alla p.ed. 2188;
 - l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" è autorizzato, ai sensi della citata legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, a deliberare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito del parco naturale, ritenuti funzionali al perseguimento delle finalità dettate dalla legge provinciale medesima;
 - pertanto il Comune di Canal San Bovo rende la propria disponibilità alla concessione in comodato delle realtà immobiliari a favore dell'Ente Parco;

VISTO e richiamato l'accordo di Programma tra il Comune di Canal San Bovo e l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino per la valorizzazione e la promozione dell'Ecomuseo del Vanoi, comprensivo del compendio strutturale e di attività del Sentiero etnografico del Vanoi, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 21 dd. 13/07/2017 e sottoscritto dalle parti in data 19/07/2017, agli atti;

ESAMINATO lo Schema di Comodato d'uso gratuito che interessa, in località Ponte Stel, un edificio destinato a segheria ad acqua dimostrativa (identificato dalla p.ed. 1897/18), un'area prativa p.fd. 10874, oltre ad altro immobile di servizio p.ed. 3339, composto di numero 11 articoli nel testo allegato al presente provvedimento con una durata dal 01/04/2018 per anni nove;

VISTA la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal

segretario comunale Responsabile dell'Ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria.

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per tutto quanto in premessa espresso e motivato, lo Schema di Atto di Comodato di Beni Immobili, a titolo gratuito, allegato al presente Provvedimento composto da undici articoli, quale sua parte integrante e sostanziale, per la Cessione in Uso, in località Ponte Stel, di un edificio destinato a segheria ad acqua dimostrativa (identificato dalla p.ed. 1897/18), un'area prativa p.fd. 10874, e un immobile di servizio p.ed. 3339;, tutti di proprietà del Comune di Canal San Bovo, all'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, da utilizzare nell'ambito delle Attività Istituzionali dell'Ente Parco stesso, dirette alla gestione del Progetto Speciale "Sentiero Etnografico del Vanoi", nell'ambito dell'accordo di programma sopra richiamato;
2. Di stabilire la durata dell'Atto di Comodato di cui al precedente punto 1) in anni 9 (nove), con decorrenza 01.04.2018, con possibilità di rinnovo espresso alla scadenza per ulteriori periodi da definire;
3. Di incaricare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'Atto di cui al precedente punto 1;
4. Di dare atto che le spese di registrazione dell'atto sono a carico dell'Ente Parco;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente Parco;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista la necessità e l'urgenza di avviare le attività di servizio con immediatezza;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
 - Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.R.O.C.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/03/2018** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/04/2018**.

Canal San Bovo, lì 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 28/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.03.2018** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

comodato d'uso con Parco Paneveggio Pale di San Martino per immobili in località ponte Stel in C.C. di Canal San Bovo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI attesta la relativa copertura finanziaria - art. 19 comma 1 T.U.L.R.O. Contabile-Finanziario approvato con D.P.G.R. 28/05/1999 n. 4/L.

Canal San Bovo, 27/03/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Lino Sperandio)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. REP. _____

(S C H E M A D I)
CONTRATTO - CONVENZIONE
DI COMODATO DI BENI IMMOBILI

Tra i Signori:

- . Ducoli Vittorio nato a Breno (BS) il 9.10.1959, e domiciliato per la carica in Primiero San Martino di Castrozza, presso la sede dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" (di seguito denominato "Parco" o "Ente comodatario"), codice fiscale n. 90004590221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore;
- . Silvio Grisotto nato a Feltre il 4.09.1973, e domiciliato per la carica in Primiero San Martino di Castrozza, presso la sede dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino", codice fiscale n. 90004590221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Presidente pro-tempore;

in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco n.

del _____ che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto

e

- . Rattin Albert, nato a _____ il _____, e domiciliato per la carica in Canal San Bovo, Via Roma, n. 85, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canal San Bovo (di seguito denominato "soggetto comodante"), codice fiscale _____ ;

in conformità alla deliberazione del _____ del Comune di Canal San Bovo n. _____ del _____ che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto

- vista la Legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di normativa antimafia, per il disposto della quale la stipulazione del presente contratto non è soggetta a preventiva acquisizione di certificazione della Prefettura competente;

p r e m e s s o

1. che l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" persegue, tra le attività istituzionali proprie e con gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dalla normativa statale e provinciale vigente, la realizzazione di interventi di natura conservativa e di promozione didattica, educativa e turistica dei patrimoni e dei beni ambientali, storici ed etnografici inerenti il parco naturale;
2. che l'Ente Parco ha realizzato un articolato progetto denominato "Sentiero etnografico del Vanoi", nel periodo 1994 – 1999, e che nel corso degli anni seguenti si è sviluppata una proficua attività di animazione e valorizzazione che si è avvalsa delle infrastrutture e delle strutture interessate da tale progetto;
3. che il progetto di cui al precedente punto 2, "Sentiero etnografico del Vanoi" prevedeva il recupero e l'allestimento di vari edifici rurali e a valenza storica, oltretutto la sistemazione ambientale di siti, posti tutti nelle aree di Valzanca e Valsorda, in Comune di Canal San Bovo, con finalità espositive, didattiche, ricreative;
4. che l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" e il Comune di Canal San Bovo hanno stipulato nel corso del 2017 uno specifico accordo, che prevede forme di collaborazione al fine di una migliore valorizzazione e promozione del "Sentiero etnografico del Vanoi" e delle attività ad esso connesse;
5. che nel periodo 1998 – 2008 e 2008 - 2017 le Amministrazioni contraenti hanno concordato la concessione in uso a favore dell'Ente Parco di una serie di immobili destinati alle finalità illustrate e che sugli stessi l'Ente Parco ha effettuato una serie di importanti interventi di recupero e manutentivi;
6. che tra tali immobili figurano in particolare un edificio destinato a segheria ad acqua dimostrativa (identificato dalla p.ed. 1897/18) e un edificio destinato in parte a magazzino rimessa e in parte a locale commerciale di ristorazione per i visitatori (identificato dalla p.ed. 2188), oltre ad alcuni altri immobili di servizio;

7. che durante tale periodo gli immobili sono stati utilizzati nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 2, presentando nondimeno tale uso alcune criticità nella alimentazione elettrica dell'area, garantita dalla centralina idroelettrica realizzata dal Parco, dovute all'utilizzo dell'edificio adibito a ristoro per i visitatori, nonché ad alcune limitazioni strutturali dello stesso edificio;
 8. che al fine di ovviare a tali inconvenienti è intenzione delle parti provvedere ad alcuni adeguamenti strutturali dell'edificio di cui sopra e alla elettrificazione dell'area tramite forniture in linea;
 9. che di tali interventi sarà titolare il soggetto proprietario, vale a dire il Comune di Canal San Bovo, con l'eventuale apporto del Parco nei termini che verranno definiti in specifici atti;
 10. che al termine della concessione in uso degli immobili, l'Amministrazione di Canal San Bovo ha corrisposto favorevolmente alla richiesta dell'Ente Parco di reiterare la concessione medesima per un ulteriore periodo novennale, ad esclusione, per le motivazioni sopra esposte, dell'edificio destinato in parte a magazzino rimessa e in parte a locale commerciale di ristoro per i visitatori corrispondente alla p.ed. 2188;
 11. che l'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino" è autorizzato, ai sensi della citata legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, a deliberare accordi relativi agli immobili compresi nell'ambito del parco naturale, ritenuti funzionali al perseguimento delle finalità dettate dalla legge provinciale medesima;
 12. che pertanto il Comune di Canal San Bovo ha reso la propria disponibilità alla concessione in comodato delle realtà immobiliari a favore dell'Ente Parco;
- si stipula il seguente

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI IMMOBILI

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

Il Comune di Canal San Bovo, legittimo proprietario per intero, di seguito denominato "Soggetto comodante", rappresentato dal Sindaco pro-tempore Albert Rattin, in qualità di legale rappresentante, dà e concede in

comodato a titolo gratuito, a decorrere dalla data 1 aprile 2018, all'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino", di seguito denominato "Ente comodatario" rappresentato dal Presidente pro-tempore Silvio Grisotto, in qualità di legale rappresentante, che riceve ed accetta, i beni immobili di seguito descritti e riportati graficamente nella mappa allegata al presente atto (Allegato A):

in P.T. 312, C.C. CANAL SAN BOVO

- p.fond. 10874, costituita da un'area prativa e parzialmente boscata, posta in prossimità della diramazione principale delle aree di Valsorda e di Valzanca;
- p.ed. 1897/18, nel suo intero, costituita da edificio in ottimo stato di conservazione, recentemente ricostruito, destinato a segheria per la dimostrazione didattica e promozionale della lavorazione del legname;
- bene immobile p.ed. 3339, nel suo intero, costituita da edificio in buono stato di conservazione destinato a ricovero della centralina idroelettrica a servizio del compendio di Valsorda.

Articolo 2

(Natura gratuita del contratto)

Il comodato di cui al precedente articolo 1. viene concesso a titolo gratuito, senza alcun versamento di corrispettivo o canone.

Articolo 3

(Durata del comodato)

La durata del presente contratto di comodato è convenuta dalle parti contraenti in anni 9 (nove) - intendendosi per anno un periodo continuativo di 365 (trecentosessantacinque) giorni o di 366 (trecentosessantasei) giorni nel caso di anno bisestile - decorrenti dalla data di inizio fissata dal precedente articolo 1. nel giorno 1 aprile 2018.

Il contratto potrà alla scadenza essere rinnovato mediante nuovo atto convenzionale per ulteriori periodi da concordarsi tra le parti.

Articolo 4

(Obblighi del comodatario)

L'Ente comodatario si obbliga nei confronti del Soggetto comodante:

- a) a custodire e conservare gli immobili oggetto del comodato secondo le condizioni di legge;
- b) a non cedere a terzi, neppure temporaneamente, il godimento degli immobili oggetto del comodato, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, senza il consenso del Soggetto comodante;

- c) a utilizzare e conservare i beni immobili con la diligenza del buon padre di famiglia;
- d) a destinare gli immobili di cui all'articolo 1 alle attività perseguite dall'Ente Parco, con particolare riferimento alle funzioni di centro espositivo e funzionale a carattere storico etnografico e didattico, inserito nella gestione delle iniziative attivate dall'Ente Parco e denominate *Ecomuseo del Vanoi* e *Sentiero Etnografico del Vanoi*.

Articolo 5

(Interventi sugli immobili)

Il Soggetto comodante concede all'Ente comodatario la facoltà di procedere alla manutenzione e all'adattamento funzionale degli immobili, anche tramite interventi di dotazione degli impianti ritenuti necessari, a cura e spese dell'Ente comodatario e senza oneri a carico del Soggetto comodante.

I lavori e le opere comunque eseguiti dall'Ente comodatario, alla scadenza del presente contratto, e con esclusione delle attrezzature, degli arredi, degli allestimenti e comunque di tutti i beni mobili realizzati sugli edifici oggetto del comodato e sul fondo connesso agli stessi, rimarranno acquisiti agli immobili di proprietà del Soggetto comodante, senza onere di rimborso da parte del medesimo Soggetto comodante dell'aumento di valore, fermo quanto disposto dal successivo articolo 7.

Articolo 6

(Uso promiscuo dell'area circostante)

L'uso degli spazi aperti costituenti la p.fond. 10874, circostante gli edifici, come anche la realizzazione di opere su di essi e la loro sistemazione a fini ambientali, è consentito all'Ente comodatario nel limite della necessaria funzionalità di esercizio degli edifici per le finalità sottese al presente atto di comodato.

Sull'area di cui al precedente comma del presente articolo l'Ente comodatario si obbliga a non realizzare opere, strutture, arredi e allestimenti che possano risultare di impedimento per la effettuazione di altri servizi resi dall'Ente comodante.

Articolo 7

(Edificio di cui alla p.ed. 2188)

L'edificio identificato dalla p. ed. 2188, compreso nell'ambito della p.fond. 10874 e attualmente destinato in parte a magazzino rimessa e in parte a locale commerciale (bar) per i visitatori corrispondente rimane in disponibilità del Comune di Canal San Bovo, il quale verificherà, anche tramite l'apporto del Parco nelle forme che verranno definite da successivi, separati atti, i modi ed i tempi di una sua ristrutturazione al fine di migliorarne la funzionalità come luogo di ristorazione per i visitatori.

Articolo 8

(Elettificazione dell'area)

Le parti contraenti danno atto che, al fine di risolvere le problematiche gestionali degli immobili legate alla disponibilità di energia elettrica, in premessa evidenziate, risulta opportuno, in particolare vista della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'edificio di cui al precedente articolo 7, prevedere la realizzazione di una linea elettrica di adeguata potenza che raggiunga l'area oggetto del presente comodato.

La progettazione e la realizzazione di tale intervento saranno a carico del soggetto comodante, con il concorso del comodatario nei termini definiti dal successivo art. 9.

Articolo 9

(Ripartizione delle spese tra le parti)

Stanno e si assumono a carico dell'Ente comodatario le seguenti spese:

- a) le spese di cui al precedente articolo 5;
- b) le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- c) le spese di gestione ordinaria nonché afferenti all'uso degli immobili oggetto del presente contratto, ivi comprese quelle per la copertura assicurativa dei rischi diretti e per responsabilità verso terzi.

Stanno e si assumono a carico del Soggetto comodante le spese fiscali direttamente inerenti la proprietà dell'immobile.

Alle spese per l'intervento di elettificazione dell'area di cui al precedente art. 8 l'Ente comodatario parteciperà per una quota con modalità da definire con successivi atti convenzionali.

Articolo 10

(Restituzione degli immobili ed oneri connessi)

Al presente contratto di comodato si applica il disposto dell'art. 1809, comma 2 del Codice Civile, in materia di restituzione immediata dell'immobile per sopravvenuto urgente e impreveduto bisogno del Soggetto comodante. Nel caso di esercizio del citato diritto, si applica altresì - anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 5. e 6. - il disposto dell'art. 1808, comma 2 del Codice Civile, in materia di rimborso all'Ente comodatario delle spese straordinarie sostenute per il recupero, l'adattamento e la conservazione dell'immobile.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di comodato, nonché alle altre norme di legge e regolamentari comunque applicabili.

Articolo 11

(Spese connesse alla stipula del contratto)

L'imposta di registro e l'imposta di bollo relative alla stipula del presente contratto stanno e si assumono a carico dell'Ente comodatario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto di comodato di bene immobile è soggetto all'imposta di registro in termine fisso e in misura fissa, in base all'art. 5, comma 4., della Parte Prima della Tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m..

Redatto in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto in

Primiero San Martino di Castrozza,

L'ENTE COMODANTE

il Sindaco
(Albert Rattin)

L'ENTE COMODATARIO

il Presidente
(Silvio Grisotto)

il Direttore
(Vittorio Ducoli)